

Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 21964

(omissis)

RILEVATO CHE

1. - Be.Ar., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Be.Fr., convenne in giudizio Ca.An. al fine di ottenere la pronuncia di dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c. della minore - nata il (Omissis) dalla relazione intercorsa tra la stessa e il convenuto e non riconosciuta dal padre alla nascita - nonché la condanna del suddetto al versamento del parziale rimborso delle spese di mantenimento della figlia dal momento della nascita fino all'attualità e del contributo di mantenimento ordinario e straordinario, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla figlia a causa dell'assenza paterna, con oneri accessori e vittoria di spese e onorari. Il convenuto si costituì, eccependo l'inammissibilità dell'azione e contestando l'avverso dedotto.

Il Tribunale di Venezia, all'esito dell'istruttoria, dichiarò Ca.An. padre di Be.Fr., e dispose l'affido esclusivo della minore alla madre; pose a carico del padre, comparati i redditi dei genitori all'esito delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, l'assegno di mantenimento per la figlia di € 650,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie; condannò, altresì il padre, a titolo di regresso pro quota, alla refusione in favore di Be.Ar. della somma di € 45.000,00, oltre interessi legali, in ragione dell'obbligazione di mantenimento della figlia, decorrente dalla nascita; condannò, quindi, Ca.An. a corrispondere alla madre, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, la somma di € 30.883,00, oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da "illecito endofamiliare" in ragione del disinteresse mostrato nei confronti della prole. Condannò, infine, Ca.An. alle spese di giudizio ed al pagamento della somma di € 13.430,00 ex art. 96, terzo comma, attesa la manifesta infondatezza delle sue difese.

Il gravame interposto da Ca.An. è stato interamente respinto dalla Corte di appello di Venezia.

Ca.An. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza di appello, con quattro mezzi, illustrati con memoria; ha replicato con controricorso e memoria Be.Ar., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE

2.1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c., 132, secondo

comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 155, ultimo comma, c.c., 183, settimo comma, c.p.c., 61, primo comma, c.p.c. e 191, primo comma, c.p.c., per omessa pronuncia del provvedimento impugnato sulle ragioni di fatto e di diritto della mancata ammissione della CTU contabile-patrimoniale ritualmente e reiteratamente richiesta dal convenuto-appellante la quale costituiva, a suo parere, mezzo di prova necessario, ammissibile e rilevante ai fini della quantificazione del contributo da egli dovuto al mantenimento della figlia minore.

2.2. - Il primo motivo è infondato.

2.3. - La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (Cass. n.37027-2022; Cass. n.39257-2021). L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (Cass. n. 22622-2020).

2.4. - Nella specie, la Corte ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha denegato la c.t.u. (fol. 11-15 della sent. imp.), dettagliatamente indicando gli elementi accertati all'esito dell'istruttoria e prendendo in considerazione le avverse deduzioni, attraverso compiute argomentazioni in merito al quadro probatorio unitariamente considerato; ha, inoltre, rettificamente rimarcato che, in osservanza dell'onere probatorio, determinate circostanze, ove ritenute rilevanti dall'appellante (l'inattività e i bilanci in perdita di (BEC International Football) Srl e (Quarta) Srl, l'effettuazione dell'operazione immobiliare per conto di clienti e la reale capienza dei conti correnti) avrebbero dovuto essere dimostrate dallo stesso, mentre ciò non era avvenuto.

2.5. - Per altro verso, il motivo è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di vizi di nullità o di violazione di norme processuali e sostanziali, è in realtà volto esclusivamente ad ottenere da questa Corte una valutazione delle risultanze processuali difforme da quella operata dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ovvero per aver il giudice del tutto omissso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

La valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234-2019; Cass. n. 1216-2006) e l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 27266-2023; Cass. n. 12002- 2017), costituisce infatti attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori allegati dalle parti ma ritenuti irrilevanti (Cass. n. 42-2009; Cass. n. 11511- 2014; Cass. n. 16467-2017).

3.1. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 143,147 e 316-bis c.c., per aver il provvedimento impugnato, erroneamente, immotivatamente e travisando le prove, determinato la capacità reddituale di Ca.An. e per l'effetto per aver erroneamente quantificato il contributo da quest'ultimo dovuto per il mantenimento della figlia minore.

3.2. - Il motivo è infondato.

3.3. - Come affermato recentemente dalle Sezioni Unite "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale." (Cass. Sez. U. n. 5792-2024) e, nel caso in esame, il travisamento non ricorre perché la censura concerne la lettura del fatto probatorio, come prospettata dal ricorrente.

Sotto altro profilo la censura risulta inammissibile perché in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 27-12-2016; Cass. n. 1229 del 17-01-2019).

Valgono, inoltre, anche in relazione alla presente censura quanto già esposto sub 2.5., perché il mezzo involge un apprezzamento di merito inammissibile in sede di ricorso per cassazione.

4.1 - Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 316 c.c., 2043 c.c., 2059 c.c., 2729 c.c. e 1227 c.c., per aver il provvedimento impugnato, erroneamente, immotivatamente e travisando le prove, ritenuto sussistente la responsabilità genitoriale di Ca.An. ed averlo condannato al risarcimento del danno non patrimoniale da c.d. illecito endofamiliare nei confronti della figlia minore, ovvero in subordine per aver erroneamente ed immotivatamente escluso al riguardo il concorso di colpa della madre.

4.2. - Il motivo è infondato perché la decisione è conforme ai principi di legittimità e la censura sollecita una rivalutazione del merito.

4.3. - La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n.34986-2022; Cass. n.15148-2022). Inoltre, come già affermato da questa Corte, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950-2022). Sul punto la Corte ha motivatamente accertato la ricorrenza dei presupposti dell'azione risarcitoria, ed il motivo si traduce in una sollecitazione al riesame delle valutazioni di merito.

La Corte ha, invero, escluso anche il concorso di colpa valorizzando unitariamente una serie di elementi probatori ed indiziari, sul rilievo che Ca.An. era stato informato della gravidanza, che frequentava il medesimo ambiente professionale di Be.Ar. e che aveva potuto avere conoscenza della nascita della bambina, oltre che responsabilmente verificare se ciò era accaduto.

5.1. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 92 e 96 c.p.c. per aver il provvedimento impugnato erroneamente, immotivatamente e travisando le prove, ritenuto il Ca.An. responsabile per lite temeraria.

5.2. - Il quarto motivo è infondato, in ragione del rigetto degli altri motivi.

6. - In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile, il giorno 24 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2024.